

COMUNE DI SAPONARA

Proposta di Deliberazione Sett. V°

OGGETTO: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari (art. 13 legge regionale 30 aprile 1991 n.10).

RELAZIONE

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n.10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

CHE pertanto, in applicazione della superiore normativa, occorre determinare i criteri da assumere per l'attività erogativa di questa Amministrazione, nell'ambito delle competenze istituzionali, e le modalità da seguire nell'espletamento di tale attività.

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di adottare il seguente regolamento:

CAPO I = Promozione di attività ricreative, sportive culturali. Iniziative per la conservazione del patrimonio dei beni culturali ed etno-antropologici.

Art. 1

La Giunta Comunale provvede alla concessione di contributi finalizzati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle attività sportive, culturali, artistiche nonché di manifestazione folkloristiche, tradizionali, popolari ed alla organizzazione di convegni di particolare interesse comunale.

I contributi potranno avere carattere di sostegno e promozione per l'attività degli Enti richiedenti ovvero partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni e iniziative per la conservazione del patrimonio dei beni culturali ed etno-antropologici.

Art.2

Possono essere ammessi al contributo gli Enti pubblici e privati, gli enti ecclesiastici, le cooperative, le Associazioni e i Comitati organizzatori appositamente costituiti che abbiano nei propri compiti statuari le finalità indicate all'art.1.

Art.3

Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è la espressa esclusione dello scopo di lucro risultante dagli statuti o dall'atto costitutivo dei soggetti richiedenti.

Art.4

Per essere ammessi all'erogazione di contributi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Operare nel Comune di Saponara;
- b) Svolgere attività di apprezzabile valore, disponendo di idonee attrezzature, adeguata organizzazione e sufficiente capacità finanziaria al conseguimento dei propri fini statuari;
- c) Non avere finalità di propaganda politica;
- d) Offrire idoneità tecnica e capacità organizzativa in relazione all'obiettivo che si intende perseguire con il contributo.

Art.5

Gli interessi dovranno inoltrare istanza in bollo firmata dal legale rappresentante, con la seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) Bilancio preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante, dell'esercizio cui si riferisce la richiesta del contributo, con dettagliata relazione programmatica;
- c) Conto consuntivo dell'esercizio precedente approvato dagli organi statuari competenti;
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in bollo, resa dal legale rappresentante ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi richiesti e concessi, a qualsiasi titolo da altri Enti pubblici.

I comitati organizzatori di manifestazioni rientranti nelle attività di cui all'art. 1 dovranno produrre l'atto costitutivo, una analitica esposizione del programma di realizzare corredata da un dettagliato preventivo delle spese e delle entrate, nonché la dichiarazione di cui al punto 4).

La società sportiva dovranno inoltre documentare:

- a) L'affiliazione alla Federazione sportiva di appartenenza per l'anno cui si riferisce il contributo richiesto;
- b) L'impianto sportivo in cui viene svolta l'attività o la manifestazione; questa dovrà essere regolarmente autorizzata dalle competenti autorità sportive e di pubblica sicurezza;
- c) Elenco nominativo degli atleti tesserati dai competenti organi federali nella stagione agonistica precedente;

- d) Relazione sulle attività e sulle iniziative di rilevante valore sportivo realizzate dall'inizio dell'attività;
- e) Relazione sui programmi sportivi da svolgere nel corso dell'anno, specificando l'attività agonistica, quale promozionale, di formazione e addestramento.

Art.6

Le domande di assegnazione di contributo per sostegno di attività debbono essere presentate entro il 31 marzo mentre per sovvenzioni di particolari manifestazioni il termine è fissato entro 60 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni stesse.

Art.7

La misura del contributo viene determinata dalla Giunta su proposta motivata.

In linea di massima l'intervento finanziario del Comune verrà quantificato in relazione alle disponibilità degli stanziamenti tenendo conto:

- a) Risultati conseguiti dal richiedente nel passato e delle sue possibilità di sviluppo e di incremento quanti-qualitativo. La misura del contributo dovrà sempre tener conto delle spese dell'anno precedente, dei contributi erogati da altri Enti pubblici e degli introiti derivanti da sponsorizzazioni;
- b) Dell'interesse pubblico, della partecipazione prevedibile e del valore culturale, storico e artistico del prevedibile incremento sullo sviluppo turistico, economico e culturale.

Art.8

Il contributo di norma, verrà erogato nella misura del 50% della somma assegnata, non appena la relativa deliberazione sarà esecutiva.

Il rimanente 50% sarà corrisposto previa presentazione del consuntivo, approvato dagli organi statuari, e di una dettagliata relazione comprovante l'attività svolta e i risultati conseguiti.

I contributi per lo svolgimento di manifestazioni culturali folkloristiche, tradizionali popolari, di spettacolo e sportive saranno erogati previa documentazione probatoria atta a dimostrare l'avvenuta realizzazione della manifestazione oggetto del contributo e l'ammontare dei costi effettivamente sopportati dagli organizzatori.

Tuttavia per manifestazioni che richiedano notevole impegno finanziario la Giunta potrà motivatamente disporre una anticipazione del contributo deliberato nella misura non superiore al 50%.

In tal caso la eventuale mancata realizzazione della manifestazione per qualsiasi ragione, comporta l'obbligo della immediata restituzione della somma. In difetto l'Amministrazione promuoverà ogni azione consequenziale a carico degli inadempienti.

Art.9

Non saranno prese in esame quelle istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto nel presente capo.

Art.10

Ferma rimanendo la responsabilità degli Enti di cui all'art.2 sulla organizzazione e la gestione della propria attività, l'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi.

Capo II: Disposizioni particolari

Art.11

Nell'ambito degli obiettivi e alle finalità della L.R. 1/79 il Comune assicura un idoneo contributo alla tradizione manifestazione "Sfilata dell'Orso e della Corte principesca", ed appositi contributi nei settori:

- a) Delle manifestazioni ricreative connesse all'estate saponarese;
- b) Delle iniziative didattiche integrative nell'ambito delle quali sarà accordata priorità alle iniziative di particolare valore didattico che coinvolgono le strutture scolastiche mediante:
 - 1) Disponibilità del personale docente in fasce orarie non retribuite;
 - 2) Parziale copertura finanziaria a carico della scuola;
 - 3) Fruizione dell'iniziativa, senza oneri, da parte di tutti gli alunni.

Capo III: Attività socio-assistenziali

Art.12

Il Comune fornisce il trasporto a tutti gli anziani aventi i requisiti della legge mediante assegnazione di biglietti di vario taglio.

Per le finalità di cui alla legge regionale 87/81 potranno essere erogati contributi agli enti che gestiscono il servizio assistenza anziani, o ad altri enti, sulla base di istanze, adeguatamente motivate, finalizzate alla realizzazione di particolari iniziative di svago a favore degli anziani.

Le istanze nell'ambito delle disponibilità del capitolo, saranno valutate in ordine cronologico.

Sarà accordata comunque priorità ad iniziative di manifestazioni già realizzate con successo negli anni precedenti.

Art.13

Il Comune prevede apposito stanziamento per assicurare a tutti gli orfani e ai figli degli invalidi del lavoro nelle condizioni previste dalla normativa regionale il contributo quantificato in base ai parametri predeterminati dalla regione periodicamente.

L'intera somma erogata fa carico alla regione (Gestione ex ENAOLI con ex AMMIL).

Art.14

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi della L.R. 1/79 il Comune destina un fondo per sopperire a particolari situazioni di bisogno in cui possono venirsi a trovare persone o famiglie residenti o dimoranti nel territorio comunale. Le istanze degli interessati o apposite segnalazioni del servizio di assistenza saranno istruite in ordine cronologico e, ai fini dell'erogazione, il contributo può consistere anche in generi alimentari di prima necessità.

Art.15

Il Comune istituisce un fondo da destinare prioritariamente per l'erogazione di contributi ad enti o associazioni che operino istituzionalmente nel campo sociale. Al di fuori della suddetta priorità possono essere concessi contributi per particolari iniziative di solidarietà sociali, anche in ambito locale, su istanza degli interessati. Le istanze saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Nell'ambito delle disponibilità del suddetto fondo saranno assicurati gli interventi di carattere assistenziale previsti dall'art. 3 della L.R. 9 Maggio 1986, n.22, per le tipologie di intervento realizzabili attraverso la solidarietà familiare e non compresi nella previsione degli articoli precedenti.

Art.16

Contributi verranno erogati a tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dagli artt.10 e 28 della L.R. 4 giugno 1980, n.55 così come integrata dalla L.R. n.38 del 6 giugno 1984.

In ogni caso l'ordine di erogazione dei contributi dovrà essere cronologicamente collegato all'ordine di presentazione delle istanze sempreché le medesime risultino, alla presentazione, complete della documentazione prescritte.

Capo IV: Disposizioni finali

Art.17

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge riferibili alle singole fattispecie, in ordine alle quali deve essere offerta adeguata motivazione dell'interesse pubblico perseguito e dalla compatibilità con i fini istituzionali del Comune.

Visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.